

LXXV.

TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1893

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Il ministro del Tesoro annunzia che S. M. il Re con decreto dell' 8 corrente nominò il comm. Santamaria-Nicolini, senatore del Regno, ministro di grazia, giustizia e dei culti — Discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge 14 luglio 1889, n. 6180, per la costruzione di nuove opere portuali — Osservazioni del senatore Majorana-Calatabiano, cui risponde il ministro dei lavori pubblici, e rinvio dell'articolo unico del progetto allo scrutinio segreto — Discussione del progetto di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1892-93 — Spiegazioni del ministro dell'istruzione pubblica — Rinvio dell'articolo unico del progetto alla votazione a scrutinio segreto, al quale è pur rinviato il disegno di legge di un solo articolo: Approvazione della maggiore spesa di lire 77,860 75 da iscriversi nel bilancio 1892-93 della pubblica istruzione — Approvazione, per articoli, dei tre progetti di legge posti successivamente in discussione: Autorizzazione per concedere a trattativa privata alla provincia di Lucca l'affitto trentennale dei canali irrigatori lucchesi; Prolungamento del termine al periodo di restituzione dei prestiti concessi ai sensi degli articoli 8 e 14 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, sui provvedimenti di favore pei danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova e Portomaurizio; Estensione ai depositi franchi della istituzione delle fedi di depositi e delle note di pegno warrants.

La seduta è aperta alle ore 3 e 30 pom.

Sono presenti i ministri del Tesoro, dei lavori pubblici, della marina, della istruzione pubblica, e delle poste e dei telegrafi.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Non essendo presente che un solo senatore segretario, prego un segretario delle precedenti Legislature, il senatore Canonico, che è presente, a fungere da segretario.

Comunicazioni.

GRIMALDI, ministro del Tesoro. In nome del presidente del Consiglio ho l'onore di partecipare al Senato che S. M. il Re, con decreto di

sabato, 8 corrente, ha nominato ministro di grazia e giustizia e dei culti il comm. Santamaria-Nicolini, senatore del Regno.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del Tesoro della fatta comunicazione.

Informo il Senato che il ministro delle finanze ha incaricato il sottosegretario di Stato del suo Ministero a rappresentarlo nella discussione del disegno di legge inscritto al n. 4 dell'ordine del giorno.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge 14 luglio 1889, n. 6280, per la costruzione di nuove opere portuali » (N. 159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione del progetto di legge: Modificazioni alla

legge del 14 luglio 1889, n. 6280, per la costruzione di nuove opere portuali.

Prego l'onor. senatore Canonico di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore CANONICO, *ff. di segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re, nell'eseguire la legge 14 luglio 1889, n. 6280, avrà facoltà, d'accordo col Comune interessato, di sostituire ad una o più delle opere da detta legge tassativamente stabilite per un determinato porto, una o più opere portuali riconosciute maggiormente utili, a condizione che si debbano eseguire a vantaggio dello stesso porto ed esigano spesa non maggiore di quella autorizzata dalla citata legge.

Qualora le opere da farsi importassero spesa maggiore, esse potranno venir eseguite nel solo caso che gli Enti interessati si obblighino contrattualmente a sostenere la maggiore spesa e ne anticipino a forma di legge il pagamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione, e do facoltà di parlare all'on. senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io accetto la legge, perchè riconosco che la libertà lasciata al signor ministro di stabilire degli accordi coi comuni interessati, circa la scelta delle opere portuali, può giovare, non nuocere. Solo, comunque non ci troviamo in sede di bilancio, è da fare, io penso, una raccomandazione, ed è questa: che si badi, in tutti i casi che per vedute di enti locali, si accetti d'intraprendere qualche lavoro diverso da quelli stabiliti nella legge del 1889, si badi a che cotesto lavoro non sia di minore e perfino di contestabile utilità, pur avendo parvenza di lavoro non che utile, ma ben pure di molto maggiore utilità di quello cui si sostituisce.

In quest'ipotesi non dovrebbe intervenire l'assenso dell'Amministrazione pubblica; questa anzi dovrebbe premunirsi contro le probabili ulteriori domande di restituzione degli antichi fondi delle intere opere, benchè ad una parte, e, con parte di spesa di quelle, fosse stata sostituita l'altra più prediletta.

Ciò io dico, perchè deve da tutti aversi di mira l'evitare ogni fatto presente o prossimo, che conduca, come tanti altri che si fanno pe-

sare sull'avvenire, all'intristimento progressivo del bilancio dello Stato.

Per l'applicazione poi della legge che discutiamo, fin da ora fo presente all'onor. ministro che la legge del 1889, di cui ebbi l'onore di essere relatore, porta, nel numero 34, la designazione della natura delle opere del porto di Catania, con queste parole: « *Completamento del nuovo porto di Catania* ». Per coteste opere è fatta l'assegnazione di L. 1,716,000.

Naturalmente questo fondo doveva distribuirsi nei 12 anni, dal 1890-91 al 1901-02.

Pel primo anno la legge per tutte le opere stanziava un piccolo fondo, L. 500,000, ma pel 1891-92 la somma cresceva a L. 1,789,000.

Per tali primi due anni nulla fu stanziato in bilancio in pro del porto di Catania.

Invece pel 1892-93 gli furono destinate lire 105,000, e per l'anno corrente 1893-94, secondo il bilancio che abbiamo votato, L. 207,000.

Ora io fo notare che l'Amministrazione dei lavori pubblici deve essere caduta in errore sull'uso di una parte delle 105,000 lire, stanziata nel precedente bilancio. Essa pretende imputare poco meno di metà di tale somma nel fondo destinato al porto di Catania con la legge del 1889.

Ma nulla fu speso dello stanziamento 1892-1893 in *lavori di completamento del nuovo porto*. E nulla si poteva stornare per altre opere diverse da quelle previste con la legge del 1889, senza il consenso del Comune interessato, che è quello di Catania. E, di vero, se il Governo domanda per nuova legge la facoltà di mutare, previo l'accennato consenso, la destinazione, come mai sarebbe stato legalmente possibile che nell'anno 1892-93 s'invertisse una parte della spesa, che deve assolutamente destinarsi al compimento del molo, per la sistemazione di una strada di carattere affatto commerciale, che conduce alla dogana, o di altra opera non strettamente portuale?

Se altre spese sono state fatte, per opere diverse da quelle della legge del 1889, anderanno nelle spese generali dei lavori pubblici, e troveranno tutt'altro capitale all'infuori di quello che s'accende per l'esecuzione della legge del 1889. Eppure l'Amministrazione dei lavori pubblici pretende che una parte delle L. 105,000 sia stata già spesa.

Il comune di Catania non avrebbe mai con-

sentito a che si invertisse un soldo per qualsiasi lavoro che stretto completamento del molo non fosse, da quella somma, sostanzialmente esigua, che dalla legge del 1889 è destinata a così fatto compimento.

I lavori dell'anno scorso potrebbero considerarsi un accessorio. Ma se si tratta, come a me è stato detto, di opere di accesso di strada per la dogana, il porto c'entra poco. Anzi, rispetto alla spesa per la dogana vi è una legge molto antica, dei tempi in cui io era collega dell'on. ministro dei lavori pubblici. Se si è tardato il compimento di quella strada, o l'esecuzione di qualche lavoro somigliante, se vi è stato, e forse vi sarà ancora, qualche altra cosa da spendere, non deve mai andarvi di mezzo il fondo destinato pel molo; il Governo deve trarne la spesa da altri capitoli del suo bilancio.

Io considero pertanto che le 105,000 lire, assegnate nel bilancio del 1892-93, checchè ne abbia pensato l'Amministrazione dei lavori pubblici, devono ritenersi intatte o da investirsi tutte per il molo; salvo che ce ne sia stata una qualche piccola parte che in modo indiscutibile rientri nell'uso determinato dalla legge 1889.

Abbiamo dunque 105,000 lire, oltre le lire 207,000 stanziato nel bilancio corrente.

Ora io sono informato che l'Amministrazione dei lavori pubblici avrebbe avuto l'intendimento di fare un appalto per una somma complessiva di L. 1,466,000, con che si sarebbe provveduto, se non alla totalità dei lavori, certo alla massima parte di essi.

Per occorrere a così fatta spesa, l'Amministrazione ragiona così: noi dobbiamo distribuire il nostro debito di L. 1,716,000 nel dodicennio; abbiamo già fatto degli stanziamenti per lire 312,000; nei bilanci immediatamente futuri continueremo a farne: ma con tutto ciò vediamo benissimo che, ove ci impegnassimo in un appalto quasi per un milione e mezzo, i fondi già destinati e gli altri che andremo a destinare per altri due o tre anni non ci permetterebbero di far onore al nostro impegno, perchè entro un anno, al più due, sarebbero compiute le opere, e il milione e 466,000 lire non potremmo tutto quanto pagarle; salvo che si volesse esaurire in così breve tempo gran parte del fondo del Governo; stabilito colla legge del 1889, il che per ora non è nei nostri intendimenti.

Invece, se al Comune riesce giovevole avere al più presto condotta a fine l'importante opera, curi esso di anticipare un mezzo milione, salvo al Governo di indennizzarlo dal 1901 in poi.

Ecco la risposta che io mi permetto di dare a questa manifestazione del Ministero dei lavori pubblici.

Il comune di Catania non si trova affatto in condizione di fare il consigliatogli sforzo. D'altro canto, il comune di Catania, a differenza di tutti gli altri in Italia, ha fatto enormi sacrifici, dapoi chè, a spese proprie, oltre 9 decimi della spesa del suo porto li ha messi del suo.

Ha aspettato da tempo la legge per cui la classificazione fatta a base di giusti e nuovi criteri mette le ulteriori spese in massima parte a carico del Governo; e ha confidato che non si creassero, a suo danno, difficoltà, che, per opere infinitamente meno giovevoli, e punto indispensabili, anche pei tempi che corrono, non sorsero mai o furono vinte sempre. Esso, il comune di Catania, si trova nella impossibilità di fare degli apprestamenti, senza ricorrer proprio agli usurai. Anche per le spese più necessarie, è noto a me, — ultimamente anche dei gestori hanno fatto dei vuoti, — è noto a me, che si è trovato, e si trova in grandi imbarazzi.

D'altro canto, ognuno capisce la grande importanza della continuazione e del completamento dei lavori del molo, senza di che non vi ha chi non veda il pericolo che corrono la grande opera e la grave spesa impiegata. Ma ora, trovandoci nelle accennate condizioni, io domando al signor ministro: è poi vero che la legge del 1889 esige che matematicamente si abbia a ripartire il fondo di L. 1,716,000 lungo tutto il dodicennio? Non solo non è vero, io rispondo; ma è vero precisamente il contrario.

Tant'è ciò indiscutibile, quanto per fatto del Ministero la matematica ripartizione, anche pel porto di Catania, è stata eliminata. Nei primi due anni, in fatti, non si fece nessun assegno pel porto di Catania. È vero che pel 1890-91 fu scarso lo stanziamento complessivo, ma lo fu di qualche importanza nell'anno seguente. E se si è fatto matematicamente abbastanza nel 3^o e 4^o anno, è bene che nei prossimi due altri anni si faccia molto più, per guisa almeno da provvedere alla difesa del molo, e a quella parte

di opere che si chiariscono singolarmente giovevoli alla sua utilizzazione.

Il Governo non anticiperebbe nulla, allora, quando fosse convinto, come tutti lo sono e come lo è l'Amministrazione stessa, che non si tratta di spese di miglioramento, di costruzione di qualche nuova opera, di qualche altra non strettamente dipendente dal molo; non si tratta di un bacino, ma si tratta di un'opera di integrazione, di compimento, che avrà ad un tempo la sua virtù di consolidazione e di difesa.

Quando nella legge del 1889 si deliberò la spesa, e se ne determinò l'oggetto, da questo medesimo venne chiarito il carattere d'urgenza, e di preferenza.

Del resto, è mai lecito ad un padre di famiglia, è lecito allo Stato, di ritardare spese che gli incombono, quando esse sono necessarie per conservare un'opera di grande entità, e che è costata venti volte tanto?

Se non è lecito, io dico che non s'indugi più oltre l'atteso lavoro. Rivedansi in ogni caso i piani d'arte, e invece d'impiegare sui fondi dello Stato L. 1,466,000, se ne spenda, un milione. Ma quando la spesa si limitasse per ora ad un milione, ancorchè si attribuisse annualmente la rata che nel dodicennio si deve spendere delle L. 1,716,000, noi già saremmo a L. 858,000 coll'anno 1895-96.

Ebbene, l'anno 1895-96 non dista da questo momento che due anni soltanto; e prima che si concedano gli appalti, s'impredano e conducano a termine i lavori, si collaudino e si paghi fino all'ultimo soldo, indubbiamente saremmo entrati benissimo nel bilancio dell'anno 1895-96, e avremmo avuto disponibili L. 858,000, indipendentemente dal grande dovere ed interesse di anticipare le maggiori spese, il che converrebbe fare. Se poi, agli stanziamenti del sessennio che corrisponde dal 1890 al 1895, si aggiungesse, se non altro quale compenso alla spesa stanziata bensì, ma finora non fatta, l'anticipazione di sole L. 142,000, avremmo già raggiunto il milione, con che si può provvedere a tutte le opere, se non di compimento, certo di consolidazione e di difesa.

La mia preghiera frattanto al signor ministro è, che ove abbia dei dubbj di dar corso all'appalto per tutte le L. 1,466,000, trovi modo egli di far rivedere gli studi, perchè l'appalto segua per una spesa minore, abbracciando però

i lavori più importanti, specie dal riguardo della difesa.

Aggiungasi che, ove si volesse porre all'asta tutta l'opera per le accennate L. 1,466,000, sarebbe da fare qualche assegnamento sul ribasso nell'aggiudicazione; tanto più che, pei tempi che corrono, e materiali e mano d'opera sono in Sicilia eccessivamente inviliti. Noterò per altro che il molo di Catania è opera altamente apprezzata, nonchè dagli Italiani, dagli stranieri; fu impresa, e, per la vigilanza del Comune, fu portata a termine sopra un piano di arte diligentissimo, che lasciava scarso margine agli utili; eppure all'asta si ottenne il ribasso di quasi il 22 per cento. Si tentarono liti, ma furono oppuguate, e si fecero trionfare i diritti, così del Comune, che ebbe a rappresentante per qualche tempo uno che ora siede sui banchi dei ministri, come dello Stato, cioè del Ministero dei lavori pubblici.

Dunque è possibile che le L. 1,466,000 siano ridotte; ma è poi certo che ogni difficoltà sarà rimossa ove per ora si circoscriva la spesa, eliminando una qualche parte di lavori, per guisa che il Governo, tra i fondi assegnati e quelli di prossima assegnazione, possa stimarsi abilitato ad assumere fin da ora l'impegno per una somma rispondente almeno alle esigenze di conservazione e di utilizzazione del porto.

A cotesta preghiera al signor ministro, ne aggiungo un'altra.

La legge che siamo per votare abilita il Governo a sostituire d'accordo col comune interessato, ad una o più opere dalla legge del 1889 tassativamente stabilite per un determinato porto, altre riconosciute più utili che non esigono spesa maggiore di quelle autorizzate dalla citata legge.

Pel comune di Catania non si tratterebbe di domandare nessuna notevole innovazione; si potrà trattare di questo solamente: di spostare, dalle L. 1,716,000 assegnate al porto di Catania, qualche centinaio di migliaia di lire, 150, 200 mila lire al più, proponendo ed eseguendo qualche opera di approdo nel lato sud del medesimo porto.

Questo si domanderebbe, per la sua utilità assoluta, che non farebbe difetto, dappoichè le merci, invece di venire dalla ferrovia o dal lato nord, possono venire dal lato sud; dove, oltrechè potrà sboccare la ferrovia detta Cir-

cumetnea, dovrà mettere capo la rete dei tramways stata deliberata, e più direttamente, e però con più economia, si potranno immettere i prodotti che devono andare al molo dal lato meridionale della città, e tutti quelli della vicina Piana, e della provincia, i quali non giungono a Catania per mezzo della ferrovia della Società Sicula.

Ma indipendentemente da ogni ragione di utilità assoluta, qualche lavoro al lato sud del molo si rende indispensabile pel caso che si deliberi, come si spera, dal Governo la variante sud nella linea Circumetnea.

Come altra volta ebbi a dire in Senato, non è per anco risolta cotesta questione. Io voglio augurare che non si esauriranno le vacanze estive senza che sia presa equa e giusta decisione circa lo sbocco al mare dal lato nord o dal lato sud.

Aggiungo essermi giunte notizie che il comune di Catania tornerà a domandare che si accetti la variante per il lato sud, non soltanto in nome del beninteso pubblico interesse, ma anche per evitare il deturpamento di una parte della città, e tutti i correlativi danni; inevitabili ove si accettasse l'eliminazione della galleria al Borgo, da Cibali a Gaito.

Ora, è di tutta evidenza che, quando si accetti la variante sud, è necessario uno sbocco al mare, in un punto del porto, sul quale occorrerà perciò qualche lavoro e una piccola spesa. In tal caso il comune di Catania, in base alla legge che stiamo per votare, non domanda un aumento di spesa a carico dello Stato, su quella stabilita dalla legge del 1889, domanda solo che una frazione delle lire 1,716,000 sia destinata all'opera necessaria nel porto, per la immissione delle merci provenienti dalla ferrovia Circumetnea. Se per cotesta opera occorresse spesa maggiore, indubbiamente il Comune si troverebbe in quella sanzione della legge che esige la contrattuale obbligazione dell'ente interessato di sostenere cotesta maggiore spesa.

Voglio sperare che, tanto per la prima come per la seconda parte delle mie raccomandazioni, il signor ministro vorrà darmi soddisfacenti risposte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

GENALA, ministro dei lavori pubblici. Nel l'anno 1892-93 era stanziata, per il completa-

mento del porto di Catania, la somma di 10 mila lire; nell'esercizio corrente ne sono stanziati 207 mila.

Dello stanziamento pel 1892-93 si sono spese solo 50 mila lire. Le altre 55 mila che residuano sono ancora libere da impegno.

Le 50 mila lire spese sono state assorbite, se ben ricordo, principalmente dalla selciatura di quella parte che più interessava il movimento commerciale; e dico se ben ricordo, perchè è cosa fatta prima che io venissi al Ministero, o appena ne ebbi assunto la direzione.

Quella spesa era stata richiesta dalla Camera di commercio, e l'Amministrazione, vi ha consentito perchè ha ritenuto che nei lavori per il completamento del porto dovesse essere compresa tale selciatura.

Intorno al completamento della banchina, mi informerò più precisamente, e vedrò se l'opera è di quelle comprese nella legge del 1889.

Quanto a continuare i lavori, ritengo anche io che sia prima necessario di rivedere bene gli studi, e se tutte le opere progettate per essere messe all'appalto siano veramente indispensabili e si debbano fare subito, o se si possa anche scinderle in due appalti distinti.

In questa occasione vedrò anche se convenga di variare il progetto in guisa da fare quelle opere, che, secondo la valutazione dell'onorevole Majorana, non oltrepasserebbero la spesa di 200 mila lire, e che diventerebbero necessarie quando eventualmente la questione dell'andamento della ferrovia circumetnea fosse risolta nel senso di condurre la linea al porto, non per la via del Nord e per Gaito, ma per la parte opposta, evitando il passaggio per le strade più frequentate di Catania.

Questa legge mi dà appunto la facoltà, d'accordo col Comune, di fare questa variazione al progetto nel caso che sia riconosciuto più utile di farla.

Quanto al reparto annuale dei fondi, la legge non mi obbliga a fare un reparto uguale in ogni anno; ma per necessità del bilancio, essendo stati diluiti di molto gli stanziamenti (in un anno sono diminuiti di 19 milioni, un altro anno di 14), i bisogni da soddisfare sono molti, e il Governo deve procedere con equità pur badando insieme alla convenienza della spesa. I primi bisogni da soddisfare sono quelli dei porti dove i lavori sono molto avanzati

ed è necessario di finirli. Io non credo che sia bene in fatto di porti di fare ogni anno qualche piccola opera lasciando tempo al mare e alle intemperie di danneggiarla. Vale molto meglio concentrare i lavori in pochi punti e poi procedere innanzi quanto più celeremente è possibile.

Ed è appunto per rendere possibile di procedere più alacramente in determinati lavori che la legge del 1889 cautamente ha stabilito che i comuni, le provincie e gli enti interessati possono, anticipando i fondi, affrettare l'esecuzione delle opere. Noi abbiamo già parecchi comuni i quali hanno fatto queste anticipazioni, per esempio Savona, Marsalà e spero Palermo, e anche Taranto che ha dichiarato di essere pronto ad anticipare L. 600,000 per poter veder fatta una parte dei lavori del porto che ritiene più utili e urgenti.

Se anche Catania potrà darci un qualche aiuto, anche senza anticipare l'intera somma, ma anticipandone solo una parte, il Governo affretterà proporzionatamente i lavori. Se invece le condizioni del comune non consentono di far quest'acceleramento di lavori mediante l'anticipazione, vuol dire che li avrà più in ritardo.

Ad ogni modo, ripeto, il mio concetto non è quello di ripartire la spesa in 100 o 200 mila lire all'anno per tutto il dodicennio; tutt'altro. A mio giudizio, anzi, una volta iniziati i lavori è bene procedere con alacrità; alacrità s'intende non eccessiva perchè bisogna che le opere siano bene eseguite, e che facciano presa solida. E con questo intendimento gli stanziamenti, che ho potuto fare, li ho fatti subito per affrettare i lavori, perchè avendo già somme in pronto, come residuo, si potranno fare i pagamenti mano mano che il lavoro prosegue.

Quanto ai ribassi d'asta bisogna andare molto cauti nel farvi assegnamento perchè pur troppo l'esperienza ha insegnato che questi ribassi si fanno principalmente per aver l'appalto nelle mani, e quando l'appalto è dato, gli appaltatori sono acutissimi, e armatissimi; sanno farsi pagare dallo Stato, non soltanto l'importo del ribasso d'asta, ma anche somme ben altrimenti maggiori.

Questo, ben inteso, non avviene sempre, ma molto spesso; e quindi per ora non posso fare nessun assegnamento sopra i ribassi d'asta. Con questo parmi di avere soddisfatto alle varie

domande rivoltemi dall'onorevole senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Prendo la parola per ringraziare l'onorevole signor ministro; e mi permetto di osservare che, se la Camera di commercio di Catania domandò che si facesse la selciatura, e se il lavoro va fuori di quelli che sono *compimento del molo*, non istava alla Camera di commercio, bensì al comune di Catania, il consentire alla sostituzione di un lavoro ad un altro di quelli onde nella legge 1889.

Il Ministero non potrà sostenere che l'accennato lavoro di selciatura propriamente rientri nel completamento del porto.

Io sono stato assicurato di no. E così dev'essere; perchè, di certo la selciatura può conferire al comodo accesso; ma non varrà mai all'integrazione e alla difesa della importante opera del molo. Aggiungasi che il fondo stabilito con la legge del 1889 è così scarso che appena potrà bastare alle opere essenziali.

A me quindi pare, per lo meno, probabile che se non la totalità delle 50,000 lire che furono spese, sullo stanziamento del 1892-93, la massima parte di esse, devono essere tuttavia disponibili ai fini della legge del 1889.

Il signor ministro rivedrà gli studi, ha detto. E vivo sicuro che il milione e 460,000 lire del preventivo, restringendo le opere alle più importanti, lo possa ridurre di molto.

E siccome ho provato che, anche distribuite matematicamente nel dodicennio le rate nell'assegno al molo di Catania, ne avremo col bilancio del 1895-96, per 858,000 lire disponibili, ne segue che all'appalto si può andare liberamente fin da ora, quando anche di poco si scemasse la spesa di 1,466,000 lire. Il signor ministro peraltro ha ammesso due cose: una, che la ripartizione non si fa in modo matematico; l'altra, che sia da tener conto delle circostanze. Ma io ho detto, ed il signor ministro non mi ha contraddetto, che tutte le circostanze depongono a favore della tesi di doversi non tardare l'impiego dell'intero fondo dalla legge del 1889 assegnato al molo di Catania. Si tratta di opere di urgente conservazione di un valore ingente, che appartengono

allo Stato; si tratta dell'adempimento di un dovere anche verso un Comune che nessun sacrificio risparmio in un'opera che è di grande interesse pubblico.

Quindi occorre equanimità nel distinguere le opere nuove e quelle di miglioramento, dalle altre di difesa e integrazione, che devono essere preferite.

Per tutto il resto mi associo al signor ministro. Non dubito del suo buon volere sulla variante sud per la Circumetnea, e sulla destinazione delle somme necessarie per i lavori di completamento del molo. E mi attendo che, dopo aver preso in considerazione le osservazioni fatte, i deliberati non tardino ulteriormente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione.

Il progetto di legge, essendo di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1892-93 » (N. 166).

PRESIDENTE. Passiamo al numero successivo dell'ordine del giorno: Approvazione di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1892-93.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore CANONICO, *ff. da segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 207,153 79 e le diminuzioni di L. 108,866 08 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1892-93, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1892-93.

CAPITOLI		Somma
Num.	Denominazione	
Maggiori assegnazioni.		
4	Consiglio superiore di pubblica istruzione — Indennità e compensi . . .	5,500 »
5	Ministero — Spese d'ufficio	17,500 »
6	Ministero — Spese di manutenzione e adattamento di locali dell'Amministrazione centrale	9,500 »
9	Aiuti alla pubblicazione d'opere utili per le lettere e per le scienze ed all'incremento degli studi sperimentali	36,000 »
10	Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero	8,000 »
14	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali — Personale (spese fisse) — Stipendi e remunerazioni	7,500 »
15	Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica — Sussidi e incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. — Acquisto di fucili e attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse	5,000 »
23	Regi provveditori agli studi ed ispettori scolastici — Personale (spese fisse)	8,750 »
33	Amministrazione provinciale per l'arte antica — Personale (spese fisse) — Assegni al personale straordinario, indennità e remunerazioni	5,000 »
49	Istituti d'istruzione musicale — Personale (spese fisse) — Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio, assegni, indennità e remunerazioni	4,000 »
55	Spese di ispezioni e missioni ordinate dal Ministero per il servizio dell'arte contemporanea — Indennità e compensi ai membri delle Commissioni permanenti speciali	4,600 »
59	Spese afferenti la licenza liceale e compensi alle Commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di cattedre vacanti nei licei e nei ginnasi ed ai segretari addetti alle medesime; indennità e compensi ai delegati per la licenza liceale, e ai regi commissari per la licenza ginnasiale, indennità per ispezioni e missioni in servizio della istruzione secondaria classica	5,000 »
	<i>A riportarsi</i>	6,350 »

LEGISLATURA XVIII — 1.^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1893

CAPITOLI		Somma
	Denominazione	
	<i>Riporto</i> . . .	116,350 »
61	Sussidi ed assegni ad istituti d'istruzione secondaria classica — Fondo per sussidi a titolo d'incoraggiamento ad istituti d'istruzione secondaria classica	13 02
65	Convitti nazionali, provinciali e comunali — Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento — Indennità e compensi per ispezioni e missioni eventuali.	7,759 20
73	Scuole tecniche — Personale (spese fisse) — Stipendi e remunerazioni . .	30,000 »
85	Sussidi ed assegni a titolo di concorso nelle spese sostenute dai Comuni per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati conceduti mutui di favore	41,342 09
98	Educatori femminili — Personale (spese fisse) — Stipendi e remunerazioni .	11,000 »
107	Costruzioni, ampliamento e restauro degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia dichiarati corpi morali — Onere del Governo secondo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 (spesa obbligatoria)	689 48
	Totale . . .	207,153 79
Diminuzioni di stanziamento.		
1	Ministero — Personale (spese fisse)	4,550 »
34	Regio opificio delle pietre dure in Firenze — Personale (spese fisse) — Stipendi, remunerazioni e paghe ai lavoranti straordinari	5,000 »
56	Regi ginnasi e licei — Personale (spese fisse) — Stipendi e remunerazioni.	45,000 »
67	Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche, e scuole speciali — Personale (spese fisse) Stipendi e remunerazioni	20,000 »
78	Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre; scuole preparatorie e giardini d'infanzia — Personale (spese fisse) — Stipendi e remunerazioni	25,000 »
106	Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (Legge 18 luglio 1878, n. 4460)	2,939 68
108	Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici per l'istruzione secondaria e normale e per convitti — Oneri del Governo secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 (spesa obbligatoria)	1,376 40
112	Assegni di disponibilità (spese fisse)	5,000 »
	Totale . . . L.	108,866 08

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARTINI, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTINI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Intorno ad alcuni capitoli per i quali si domanda l'approvazione di maggiori assegnazioni, la Commissione permanente di finanze muove alcune obiezioni alle quali è debito mio di replicare.

Al capitolo 4° che concerne il Consiglio supremo di pubblica istruzione, la Commissione domanda: Non sarebbe da raccomandarsi, qui come altrove, una più ragionevole previsione? Nell'anno decorso la spesa stanziata in bilancio fu oltrepassata di 9000 lire: in questo, di 5500 soltanto.

Vede l'on. relatore che ci avviciniamo alla previsione ragionevole, che egli domanda: quanto però è possibile; l'onor. Cremona sa meglio di ogni altro che questo è uno di quei capitoli per i quali la previsione precisa a lira, soldo e danaro, non è possibile, trattandosi di indennità e di compensi; maggiori o minori, secondo che è maggiore o minore il numero dei giorni nei quali il Consiglio superiore si aduna.

Un'altra osservazione concerne la pubblicazione Colombiana che fu ordinata col regio decreto 17 maggio 1888.

È verissimo che la cifra dapprima prevista è stata di molto oltrepassata; e ciò si spiega. Si credette nel 1888, quando l'onor. Boselli, decretò la pubblicazione di questi documenti, di poterli contenere in quattro o cinque volumi; invece la pubblicazione alla quale attendono anche membri di questo Consesso, è andata a 15 volumi; ma l'opera è tale da fare onore all'Italia.

Credo poi che la previsione di un certo compenso che si possa avere dalla vendita di alcuni esemplari non è esagerata.

Difatti si prevede il rimborso di circa 50 mila lire; orbene, ognuna delle copie poste in vendita costerà 500 lire.

Siamo stati molto stretti nei doni, anzi il numero delle copie donate è scarsissimo, e per ora non furono donate copie che a S. M. il Re; ma quando a giorni la pubblicazione sarà compiuta, è intendimento della Commissione che pochissime se ne donino, cioè solamente ai So-

vrani ed a coloro che hanno efficacemente cooperato a questa pubblicazione.

Delle 500 copie pubblicate ne rimarranno 400 vendibili, ma basta che se ne vendano 100 soltanto perchè l'entrata prevista sia facilmente raggiunta.

L'ultima obiezione concerne la scuola di Lacedonia.

Per una transazione approvata dal Consiglio di Stato si debbono pagare L. 41,342 all'appaltatore Cucco.

La Commissione di finanze domanda: poichè si tratta di lavori a carico del Comune nei quali lo Stato concorre con sussidio, come mai il Ministero ha assunto esso l'appalto e con ciò l'impegno della spesa, cosicchè su di esso si riversa la maggiore esigenza dell'appaltatore?

Le cose stanno così.

Lo Stato costruì a tutte sue spese la scuola normale di Lacedonia.

Lo stabile è demaniale, e così essendo, la lite fu mossa al Governo non al Comune: perdutala il Governo, si propose la transazione approvata dal Consiglio di Stato, per la quale si debbono pagare queste 41,000 lire.

La cosa risale al 1879 o al 1880.

E questo sia detto a mio discarico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cremona relatore.

Senatore CREMONA, *relatore*. Io non ho che a prendere atto delle dichiarazioni e spiegazioni dell'onorevole signor ministro e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione e trattandosi di un progetto di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto dell'articolo unico del progetto di legge: « Approvazione della maggiore spesa di L. 77,860 75 da iscriversi nel bilancio 1892-93 della pubblica istruzione (N. 165):

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Approvazione della maggiore spesa di L. 77,860 75 da iscriversi nel bilancio 1892-93 della pubblica istruzione.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore CANONICO, *ff. di segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato alla maggiore spesa di L. 77,860 75 per provvedere alla deficienza delle maggiori assegnazioni ai diversi capitoli dello stato di previsione della pubblica istruzione per l'esercizio 1892-93.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione per articoli dei tre progetti di legge:

« Autorizzazione per concedere a trattativa privata alla provincia di Lucca l'affitto trentennale dei canali irrigatori lucchesi » (Numero 155); Prolungamento del termine al periodo di restituzione dei prestiti concessi ai sensi degli articoli 8 e 14 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, sui provvedimenti di favore pei danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Portomaurizio e Cuneo (N. 158); Estensione ai depositi franchi della istituzione delle fedi di deposito e delle note di pegno « warrants (N. 161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Autorizzazione per concedere a trattativa privata alla provincia di Lucca l'affitto trentennale dei canali irrigatori Lucchesi.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore CANONICO, *ff. di segretario*, dà lettura del progetto di legge.

(V. Stampato N. 155).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere a trattativa privata alla provincia di Lucca, per la durata di trenta anni, l'affitto dei canali irrigatori lucchesi, e con l'obbligo nell'affittuario di conservare le tariffe in vigore e rispettare gli usi e consuetudini locali.

È del pari autorizzato a concedere a trattativa privata alla stessa provincia di Lucca l'appalto delle opere di restauro riconosciute indispensabili alla regolare sistemazione dei canali.
(Approvato).

Art. 2.

La corrisposta di affitto complessiva per la durata dei trenta anni non potrà essere minore della somma di L. 797,000, da computarsi in parte con la esecuzione delle opere indicate nell'articolo precedente ed in parte da corrispondersi con un annuo canone.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re determinerà in apposito capitolato, che farà parte del contratto d'appalto, la qualità e quantità delle opere per la regolare sistemazione dei canali, il modo, il tempo e la somma da impiegarsi annualmente per la loro esecuzione, l'importo del canone annuo e tutto quanto altro occorre per l'esecuzione del contratto.

Durante l'eseguimento dei lavori appaltati potranno, ove ne sorga la necessità, essere introdotte nelle condizioni del capitolato delle modificazioni che non alterino la sostanza del contratto. Queste modificazioni però dovranno riportare l'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Prolungamento del termine al periodo di restituzione dei prestiti concessi ai sensi degli articoli 8 e 14 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, sui provvedimenti di favore pei danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Portomaurizio e Cuneo.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, CANONICO, *ff. da segretario*, legge:
(V. Stampato, N. 158).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti, osservate le disposizioni del seguente articolo, è autorizzata a concedere, colla garanzia della sovrimposta :

a) ai comuni che ottennero prestiti, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, la estinzione, *mediante il pagamento di 45 annualità dell'1.731 per cento ciascuna, sull'ammontare dei singoli mutui*, di quella parte delle 20 annualità poste a loro carico dall'ultimo alinea del citato art. 8 ;

b) alle provincie e ai comuni che ottennero prestiti, ai sensi dell'art. 14 della legge anzidetta, la estinzione del loro ammontare in 45 anni, dal 1° gennaio 1893 al saggio del 4 per cento.

Resta ferma la esenzione delle tasse accordate coll'art. 15 della legge medesima.

(Approvato).

Art. 2.

Le domande debitamente documentate dovranno essere prodotte non più tardi del 31 dicembre 1893 alla Commissione di cui all'art. 17 della legge stessa, la quale accertatasi che le provincie e i comuni non sono in grado di soddisfare, senza eccessivo aggravio dei contribuenti, il loro debito nel periodo stabilito, le comunicherà col proprio voto, a mezzo del Ministero dell'interno, all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti per i relativi provvedimenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Finalmente l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Estensione ai depositi franchi della istituzione delle fedi di deposito e delle note di pegno *warrants*.

Prego di darne lettura.

Il senatore CANONICO, *ff. da segretario*, legge: (V. Stampato N. 161).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni dalle quali, nel Titolo XVI del libro primo del Codice commerciale, sono regolate le fedi di deposito e le note di pegno, sulla merce custodita nei magazzini generali, sono applicabili eziandio alle merci custodite sotto il diverso regime doganale, nei depositi franchi, stabilito dalla legge 6 agosto 1876, n. 3261.

Del pari sono applicabili alle stesse merci le disposizioni degli articoli 9 e 11 del regio decreto 17 dicembre 1882, n. 1154.

(Approvato).

Art. 2.

La facoltà di emettere fedi di deposito e note di pegno sulle merci custodite nei depositi franchi, è però riservata esclusivamente all'ente cui è affidata l'amministrazione del deposito franco, od a chi ne abbia dallo stesso conseguita regolare autorizzazione.

L'emissione dei suddetti titoli di commercio potrà essere fatta soltanto sulle merci accolte e custodite in fabbricati dei quali la ubicazione, la grandezza, il numero e la idoneità sono riservate al giudizio esclusivo della locale Camera di commercio.

Sulle merci accolte negli altri fabbricati chiusi nel recinto del deposito franco, non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno.

(Approvato).

Art. 3.

Quelle norme disciplinari che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento 31 ottobre 1876, n. 3440, la Camera di commercio del luogo è obbligata a stabilire, sia per regolare il movimento delle merci, sia per assicurare l'ordine interno, dovranno comprendere ogni provvedimento che, in rapporto alla nuova istituzione, valga a tutelare la sicurezza delle merci e la fede pubblica.

Le disposizioni relative dovranno essere approvate dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

La facoltà di emettere fedeli di deposito e note di pegno non potrà essere esercitata se non che sotto la rigorosa osservanza delle medesime disposizioni disciplinari e di ogni loro successiva modificazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, che avrà luogo alle ore 3 pom.:

I. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge 28 febbraio 1892, n. 75, circa il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina;

Conversione in legge del regio decreto 11 maggio 1893 riguardante i funerali del compianto comm. Federico Seismit-Doda, già deputato al Parlamento nazionale.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Pensione di riposo al personale degli Istituti d'istruzione provinciali e comunali che passò e passerà al servizio dello Stato;

Modificazioni alla legge 14 luglio 1889, n. 6280, per la costruzione di nuove opere portuali;

Approvazione di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1892-93;

Approvazione della maggiore spesa di lire 77,860 75 da iscriversi nel bilancio 1892-93 della pubblica istruzione;

Autorizzazione per concedere a trattativa privata alla provincia di Lucca l'affitto trentennale dei canali irrigatori Lucchesi;

Prolungamento del termine al periodo di restituzione dei prestiti concessi ai sensi degli articoli 8 e 14 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, sui provvedimenti di favore pei danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova e Portomaurizio;

Estensione ai depositi franchi della istituzione delle fedeli di deposito e delle note di pegno *warrants*.

La seduta è sciolta (ore 4.30 pom.).